



# ROMA CAPITALE

il Sindaco

prot. RA/16160

ACEA S.p.A.  
Presidenza  
Prot. N. 190/14  
del 14-03-14 / A

Dal Campidoglio, 13 marzo 2014

Al Presidente del CdA di Acea

Al Collegio sindacale di Acea

p.c. Alla Commissione Nazionale per  
le Società e la Borsa

Oggetto: Riscontro nota Presidente CdA Acea pervenuta con protocollo RA/15669 del 12 marzo 2014.

Si riscontra la nota in oggetto significando quanto segue.

All'esito del CdA di lunedì 10 marzo u.s. ACEA ha diramato un comunicato in cui afferma che "ha chiesto" a Roma Capitale gli elementi di cui all'art. 126-*bis* del TUF.

In realtà:

- da un lato tali elementi erano stati forniti da Roma Capitale la mattina di lunedì, prima dell'inizio del CdA, in modo tale da consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti richiesti da Roma Capitale; evidentemente il CdA di ACEA si era predisposto a tale presa di posizione prima di ricevere quanto previsto dalla legge;
- dall'altro è risultato non rispondente al vero che Acea "ha chiesto", atteso che solo in data di ieri, mercoledì 12 marzo, è pervenuta alla scrivente



# ROMA CAPITALE

Amministrazione detta richiesta, che si allega per pronto riferimento, peraltro singolarmente datata 10 marzo.

Venendo al merito di quest'ultima, si deduce quanto segue.

Vi è in primo luogo che quest'azionista ha formulato la richiesta 3 marzo 2013 che onera il CdA di darvi seguito.

E' noto, peraltro, che l'ordine del giorno delle materie da trattare in assemblea debba essere corredato della relazione in tal caso predisposta dal socio richiedente. Quest'azionista, quindi, la mattina del 10 marzo u.s., correttamente prima della riunione del CdA di Acea, ha trasmesso le relazioni.

E' noto, peraltro, che, a norma dello stesso art. 126-*bis*, gli amministratori ove ritengano possono effettuare le loro eventuali valutazioni da allegare anch'esse all'ordine del giorno.

E' evidente che:

- l'obbligo che si intesta in capo al CdA a seguito della richiesta dell'azionista;
- l'avvenuto invio delle relazioni da parte del socio richiedente;
- la prevista piena possibilità per gli amministratori di effettuare ed allegare proprie valutazioni su ciascuno dei punti all'ordine del giorno;

impediscono in radice che il CdA condizioni il proprio obbligo, derivante dalla richiesta dell'azionista, alla pretesa che il socio inserisca contenuti diversi e ulteriori nella propria relazione.

In altri termini, deve escludersi in radice che possa esservi un ambito di apprezzamento discrezionale da parte del CdA sui contenuti della relazione per negare il suo obbligo a dare corso alla richiesta dell'azionista.

Tanto meno tale condizionamento può porsi con la pretesa che le relazioni *ex art. 126-bis* siano dall'azionista integrate con "puntuali dettagli" (peraltro come vedremo relativi a profili o già evidenti in quanto trasmesso oppure del tutto ultranei e sicuramente non costituenti un contenuto necessario rispetto all'onere di relazione



## ROMA CAPITALE

del socio proponente; e, per di più, a fronte della piena facoltà degli amministratori di allegare proprie valutazioni).

Del resto, non risulta che in passato, anche recente, tanto meno in Acea, i punti all'ordine del giorno delle assemblee siano stati accompagnati da relazioni che per ampiezza e dettaglio anche con riguardo ad effetti futuri e incerti, abbiano avuto la portata che ora la nota che qui si riscontra pretenderebbe. Ciò peraltro risulta ancor più rilevante alla luce di quanto segue.

Da quanto risulta dalla nota che si riscontra il CdA di Acea ritiene di **condizionare** il doveroso corso della richiesta di Roma Capitale alla circostanza che la stessa “con puntuali dettagli”:

- comunichi “se la **revoca** riguardi tutti o solo taluni amministratori”;
- si pronunci “sulla sussistenza di elementi tali da integrare la giusta causa di revoca nonché l'eventuale costo a carico della società a seguito della revoca in questione”.

Ebbene, in merito, appare decisivo in primo luogo evidenziare che quest'azionista con la nota del 3 marzo, sulla base di proprie valutazioni non certo sindacabili dal CdA in carica, e indicate nelle relazioni *ex art. 126-bis* già puntualmente inviate, ha proposto all'esame dell'assemblea l'esercizio di un'espressa facoltà, riconosciuta dallo Statuto, di provvedere alla determinazione di una *governance* articolata su un CdA che non sia più composto dal numero massimo di componenti possibile ma da un numero inferiore.

Nella relazione *ex art. 126-bis* si è puntualmente illustrato come, ferma restando la necessità del numero dispari (5 o 7), la scelta da preferire per quest'azionista sia quella di utilizzare il numero minimo consentito dallo Statuto, dichiarando peraltro la propria disponibilità, nello spirito di piena collaborazione, a valutare le posizioni che verranno espresse in assemblea.

Ciò posto è noto che quanto all'organo di governo (a prescindere dai nominativi che lo formano) una modificazione della struttura (soprattutto se in diminuzione ma pure se in aumento) comporta la necessità di una sua ricostituzione



salvo che non sia prima proposto e poi deliberato diversamente.

L'indicazione nominativa da parte di Roma Capitale dei soggetti che dovrebbero necessariamente restare e di quelli che dovrebbero necessariamente non restare, come richiesto dalla nota che si riscontra, anche a prescindere da ogni altra considerazione, sarebbe di ben dubbio rispetto del ruolo degli azionisti di minoranza e del sistema con cui si forma l'organo di governo attraverso la presentazione di liste.

Ciò peraltro anche in considerazione della circostanza che ai singoli azionisti (compreso lo scrivente azionista di maggioranza) compete in punto di nomina dei componenti del CdA una funzione di mera candidatura, e non già di diretta immediata elezione, tale da poterne successivamente e autonomamente "disporre".

Il complesso del CdA è infatti eletto dal complesso dell'assemblea, sicché è corretto e rispettoso rimettere alla stessa ogni valutazione dapprima sul versante della conformazione della struttura e poi in punto di ricostituzione nominativa.

Tutto quanto precede risulta esplicito già nella nota 3 marzo 2014 di quest'azionista essendosi richiesto che l'assemblea, ove approvata la riduzione, deliberi sulla "nomina del consiglio di amministrazione".

Inoltre i richiamati effetti sono ribaditi pure nella relazione *ex art. 126-bis* con la deliberazione giuntale cui la stessa pure rinvia e che è stata già puntualmente trasmessa ad ACEA.

Ancor più singolare, sia consentito, è la seconda pretesa di cui alla nota che qui si riscontra.

Si ribadisce infatti che quest'azionista ha chiesto di mettere all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- Riduzione del Consiglio di Amministrazione;

(ove approvato il precedente punto)



## ROMA CAPITALE

- Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Presidente

(in ogni caso)

- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Come innanzi chiarito, anche a tutela degli altri azionisti, il legittimo intervento sulla struttura dell'organo di governo produce tra i suoi effetti naturali la necessità di una sua ricostituzione; trovando eccezione solo ove dapprima diversamente proposto e poi disposto in sede assembleare.

Ovviamente, sia detto in termini astratti e di ricostruzione degli istituti giuridici applicabili, nulla esclude che il nuovo organo sia composto in parte o in tutto da membri che già hanno rivestito cariche di amministrazione presso la Società. E ciò proprio in quanto, sempre in termini di descrizione degli istituti, l'intervento sulla struttura dell'organo è intervento ontologicamente diverso dalla "revoca" di uno o più dei suoi membri, che invece impedirebbe in radice (anche in termini di comprensibilità) la rinomina dei revocati.

Per tali ragioni i riferimenti della lettera a profili afferenti la giusta causa non risultano avere alcuna diretta connessione con le proposte determinazioni.

Gli elementi cui fa riferimento la nota che si riscontra, ponendoli impropriamente come condizioni per dare seguito alla richiesta dello scrivente azionista, potranno assumere rilievo esclusivamente all'esito di tutte le seguenti variabili future ed eventuali:

- se la riduzione verrà approvata nella sovranità dell'assemblea;
- una volta verificato, all'esito della nomina dell'organo nella modificata strutturazione - anche sulla base del voto di lista e quindi sulla base della proposta di tutti gli azionisti che vi abbiano diritto -, quali e quanti degli attuali amministratori non si trovino più a svolgere tale funzione;
- se in assenza di tale preclusione ritengano di pretendere eventuali ristori per l'interruzione del mandato pur nella consapevolezza della previsione normativa



## ROMA CAPITALE

secondo cui sarebbero a quel punto loro opponibili circostanze integranti la giusta causa non solo oggettiva ma anche soggettiva; e sempre non assumano altri incarichi che per pacifica giurisprudenza possono elidere in tutto o in parte anche la stessa pretesa di un ristoro per l'interruzione del mandato.

Inoltre in relazione a costi del tutto eventuali ed ipotetici a carico della società, cui si riferisce la nota in epigrafe, occorrerà considerare gli effetti complessivi delle determinazioni che l'assemblea viene chiamata ad assumere, peraltro in doverosa applicazione dello Statuto, dal quarto argomento richiesto da quest'azionista ("Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione").

Peraltro a rendere anche di per sé del tutto impropria la pretesa di cui alla nota che si riscontra, è pure la banale considerazione che tutte le ipotetiche voci di costo cui la nota fa riferimento derivano da elementi in fatto e in diritto pienamente accessibili ad ogni azionista.

Pertanto, ribadendo come risulti incongruo che il CdA condizioni adempimenti doverosi a proprie del tutto opinabili (e peraltro come visto errate) valutazioni, si torna a sollecitare a dare corso a quanto previsto dalla legge.

In conclusione si rappresenta quanto segue.

In via pregiudiziale e assorbente non può ammettersi l'esistenza di un potere del CdA di condizionare l'obbligo di dare corso alla richiesta dell'azionista, a proprie discrezionali valutazioni in ordine ai contenuti delle relazioni puntualmente inviate. Sussiste del resto la piena facoltà degli amministratori di allegare al medesimo emettendo ordine del giorno ogni propria eventuale valutazione, assumendone ovviamente la relativa responsabilità quanto a contenuti ed effetti .

Per mera completezza si sono innanzi illustrate pure le ragioni perché anche nel merito le pretese non siano condivisibili. Pur non essendovi al riguardo alcun potere di giudizio da parte del CdA quest'azionista ha redatto le relazioni rispettando come si deve appropriatezza e non esuberanza rispetto al *proprium* degli oggetti proposti.



## ROMA CAPITALE

Non si ha difficoltà affinché anche la presente sia posta a corredo dell'ordine del giorno cui si intima di dare corso senza ulteriore indugio dovendo doverosamente segnalare nostro malgrado che altro ritardo potrebbe gravemente danneggiare l'azionista e la società.

La presente è inviata al Collegio Sindacale perché garantisca il rispetto delle leggi vigenti all'interno della società e alla Consob per doverosa conoscenza.

*Ignazio R. Marino*

Prof. Ignazio R. Marino